

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Bari- Sezione prima- Dr.ssa Cristina FASANO, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n. RG 97000562 2010 avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)

TRA

GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE, **GCF Spa**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Cinzia D'Eramo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nicola Roberto Toscano sito in Bari alla via M. Partipilo n. 48, giusta atto del 15.12.17

opponente

 \mathbf{E}

LISI srl, in persona del suo legale rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv. Rosalba Antonino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monopoli alla via Sforza n. 29 , giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

opposta

///

All'udienza del 13.03.2019, su precisazione delle conclusioni giusta verbale di udienza, la causa era riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato la Generale Costruzioni Ferroviarie CGF Spa proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 93/2010 emesso dall'ufficio in intestazione in favore della Lisi srl.



Esponeva l'opponente che la controparte aveva notificato un'ingiunzione di pagamento per € 28.148,00 per crediti portati da fatture tuttavia gli importi ingiunti non trovavano riscontro in alcuna documentazione redatta in contraddittorio né nell'esecuzione delle proprie prestazioni da parte della Lisi srl, tutta da dimostrare.

Evidenziava, altresì, come non vi fosse alcun debito da parte sua bensì un credito di € 24.000,00 a titolo di risarcimento per l'abbandono del cantiere .

Eccepiva, in ogni caso, l'improponibilità della domanda per esistenza di una clausola compromissoria e che essa, in data 24.03.10, a mezzo di bonifico bancario, aveva corrisposto l'importo di € 37.639,75 a tacitazione di ogni credito vantato dalla Lisi srl e nonostante il debito della stessa di € 24.000,00.

Adiva, pertanto, l'autorità giudiziaria chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e spiegando domanda riconvenzionale .

Si costituiva l'opposta eccependo, in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, oltre al rigetto della domanda riconvenzionale.

Il giudizio veniva istruito a mezzo di prova per testi nonché acquisizione documentale ex art. 210 cpc quindi, all'udienza del 13.03.2019, precisate le conclusioni, la causa era riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.

///

Occorre, in primo luogo, soffermarsi sulle eccezioni preliminari sollevate dalle parti.

Innanzitutto la Lisi srl eccepisce l'improcedibilità dell'opposizione in quanto tardiva.

Ed invero la GCF Spa ha iscritto a ruolo la causa in data 25.05.10, cioè oltre i 5 giorni dalla notifica dell'atto di citazione effettuata il 19.05.10. e tanto in spregio all'art. 645 cpc secondo cui il giudizio di opposizione si svolge secondo le norme del procedimento ordinario ma i termini di comparizione sono ridotti alla metà.

Ebbene, l'eccezione deve ritenersi infondata poiché, con l'entrata in vigore della l. 218/11 che ha modificato l'art. 645 cpc e fornito l'interpretazione autentica dell'art. 165 cpc per il periodo pregresso, non vi è dubbio che il termine di iscrizione a ruolo delle cause di opposizione a decreto ingiuntivo è di dieci giorni valendo quello di cinque giorni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge, solo se l'opponente abbia assegnato un termine a comparire dimezzato.



Nel caso di specie deve, pertanto, ritenersi tempestiva la costituzione in giudizio in data 25.05.10, con notifica in data 19.05.10, poiché non sono stati assegnati termini dimezzati per la costituzione dell'opposta.

L'opponente ha, invece, eccepito l'improponibilità dell'azione esercitata dalla controparte con il ricorso monitorio giacchè esisterebbe una clausola compromissoria per arbitrato irrituale espressamente inserita nel contratto di sub appalto intercorso tra le parti in data 26.06.06.

Assume, di contro, la Lisi srl che la clausola in oggetto non sarebbe invocabile poiché il decreto ingiuntivo si riferisce a fatture inerenti il contratto di nolo a caldo (totalmente autonomo e privo di clausole compromissoria ma anzi contenetente una clausola di riserva della competenza in favore del Tribunale di Bari) nonché prestazioni extracontrattuali e osserva come, in ogni caso, detta clausola sarebbe priva di apposita sottoscrizione in quanto vessatoria.

Ebbene, va premesso che detta clausola non necessita di apposita sottoscrizione ex art. 1342 cc poiché essa è vessatoria, e come tale soggiace alla suddetta norma, solo ove sia inserita in contratti predisposti unilateralmente e conclusi attraverso la compilazione di moduli prestampati.

Ciò detto, occorre esaminare le fatture azionate in sede monitoria per verificare se effettivamente esse si riferivano al contratto di nolo a caldo.

Ad eccezione di quella n. 19/07, che si riferisce espressamente al contratto di nolo macchinari del 7.01.07, le restanti tre fatture (n.29/07; n. 12/08; n.13/08) non si riferiscono espressamente allo stesso.

Orbene, assume l'opposta che esse si riferiscono a prestazioni extracontrattuali per cui non opererebbe la clausola compromissoria.

Occorre, pertanto, verificare se la tesi sia fondata, ossia se la Lisi abbia provato il proprio assunto.

La teste Lisi Maria Giovanna, a conoscenza dei fatti in quanto impiegata della opposta, ha confermato che le opere portate dalle fatture 29/07, 12/08 e 13/08 erano state eseguite fuori contratto sulla base di un accordo tra Orlandi William e Lisi srl.

Ha negato che le dette lavorazioni furono pagate.

Ha negato, altresì, che la demolizione dei pozzetti e le altre lavorazioni di cui alle fatture azionate dalla Lisi srl riguardavano il contratto di subappalto.



Ha aggiunto e confermato che, nel luglio 2009, ella era andata a Roma con il legale rappresentante della società per verificare la contabilità e ciò fu fatto ed inoltre si accertò che i lavori erano stati effettivamente svolti e che il geometra Orlandi non mosse alcuna contestazione delle fatture oggetto del D.I.

Tricase Giuseppe, a conoscenza dei fatti perché capo cantiere della Lisi srl all'epoca dei Ofatti, ha confermato che i lavori oggetto della fattura 19.07 riguardavano il contratto di nolo a caldo e che le lavorazioni oggetto delle restanti fatture riguardavano lavorazioni extracontrattuali concordate con Orlandi per telefono o presso il cantiere e che esse furono effettivamente eseguite.

Dattoma Giuseppe, a conoscenza dei fatti poiché ex dipendente dell'opposta quale autista dei mezzi che operavano sul cantiere con la GCF, dopo aver precisato che i lavori di cui alla fattura 19.07 si riferivano al contratto di nolo a caldo, nulla ha potuto riferire circa le restanti fatture non sapendo se effettivamente si riferissero a lavorazioni extra contrattuali.

Tarallo Vitantonio, a conoscenza dei fatti poiché dipendente della Lisi srl, ha confermato che le lavorazioni portate dalle fatture furono interamente effettuate e che la demolizione dei pozzetti e le altre lavorazioni di cui alle fatture non riguardavano il contratto di subappalto ma erano state realizzate "in economia", come si diceva in gergo, in relazione a lavori a cui si doveva provvedere con urgenza.

Non è stato in grado di rispondere sulle altre circostanze ad eccezione di quella che l'Orlandi non aveva mai contestato le fatture nè chiesto verifiche.

Nulla di rilevante è stato dichiarato da Renna Franco il quale ha precisato che non furono sollevate contestazioni dall'appaltatore e che la contabilità venne redatta in contraddittorio.

Il teste Orlandi William ha confermato che dalla Lisi srl furono eseguite le lavorazioni del contratto di nolo a caldo come descritte nella fattura 19/07 nonché nella fattura 12.08.

Ha, poi, confermato che la demolizione dei pozzetti e le altre lavorazioni di cui alla fattura della Lisi srl riguardano il subappalto precisando che le attività complementari fanno parte dei lavori che la subappaltatrice doveva svolgere e comprese nel prezzo.

Ha confermato che furono contestate le fatture n. 12,13,14 del 2008 e 19 e 29 del 2007.

Il teste Lisi Saverio ha confermato che solo la fattura 19/07 si riferiva al contratto di nolo mentre le restanti lavorazioni, tipo la trivellazione, si erano rese necessarie durante le lavorazioni e non previste nel contratto ma concordate telefonicamente o in cantiere con Orlandi.



Ebbene, da una valutazione complessiva della prova orale si evince che le lavorazioni sottese alle fatture 12/08, 13/08 e 29/07 sono state realmente eseguite (hanno confermato tale circostanza proprio i soggetti che hanno direttamente eseguito alcune di esse, soggetti, peraltro, attendibili e per lo più privi di attuali rapporti di lavoro con l'opposta) e che esse erano fuori contratto poiché legate a situazioni improvvise ed urgenti.

Può, pertanto, ritenersi che per esse non trovi applicazione la clausola compromissoria e, quindi, che la relativa domanda sia procedibile.

Allo stesso modo la prova orale ha evidenziato come sia fondata la pretesa creditoria sottesa alle quattro fatture oggetto del procedimento monitorio e come, pertanto, l'opposta- attore sostanziale- abbia adempiuto al proprio onere probatorio.

Parte opponente ha affermato che, in realtà, il credito portato dalle fatture oggetto di giudizio sarebbe stato estinto in virtù di un bonifico di € 37.639,75 che avrebbe pagato addirittura prima della notifica del DI "a totale definizione della posizione Lisi srl".

Ebbene la tesi non è fondata poiché, come evincibile dalla documentazione agli atti (all. 6 fascicolo parte opposta), il giorno dopo la ricezione del fax con cui era comunicato l'avvenuto bonifico, la Lisi srl ha contestato detto pagamento ritenendo di non imputarlo alle fatture azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo bensì ad altre fatture.

Di conseguenza non può ritenersi, in virtù di ciò, che l'opponente abbia provato di aver estinto il proprio debito.

Il decreto ingiuntivo va, quindi, confermato.

In via riconvenzionale la opponente ha chiesto il pagamento in suo favore da parte della Lisi srl di un importo di € 24.000,00 a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall'abbandono del cantiere da parte della stessa..

Ebbene, detta domanda, interamente contestata dall'opposta, è rimasta priva di prova sia in ordine all'an che al quantum.

Ed invero detta domanda, confermata in sede di escussione del teste Orlandi, avrebbe dovuto essere rigorosamente dimostrata attraverso la produzione di tutta la documentazione attestante il pagamento suppletivo dell'importo di ben e 24.000,00 in favore di altra ditta.

Ne deriva il rigetto anche della domanda riconvenzionale.

Le spese di lite vengono poste a carico dell'opponente secondo il principio della soccombenza.



Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Sezione prima, pronunciando sentenza nella causa n. RG 97000652/2010 così provvede:

- 1. Rigetta l'opposizione poiché infondata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 161/2010;
- 2. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente poiché non provata;
- 3. Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta che liquida nella somma di € 7254,00 per onorario (applicati i valori medi dello scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 ex dm 55/14 data l'attività svolta e la complessità della causa), oltre oneri fiscali e previdenziali e rimborso forfettario spese generali come per legge.

Bari, 22.09.2019

IL GIUDICE

Dott.ssa Cristina Fasano



